



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2013/0181(COD)

27.1.2014

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici
(COM(2013)0342) – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))

Relatore per parere: Ivars Godmanis

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per lo sviluppo regionale (REGI) ha elaborato un parere destinato alla commissione per i problemi economici e monetari (ECON) per il fatto che il regolamento quadro generale in materia di politica di coesione, ossia il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, prevede all'articolo 23 e all'allegato XIII la procedura per gli squilibri macroeconomici per attivare la sospensione dei finanziamenti. La commissione per lo sviluppo regionale è favorevole allo sviluppo di un quadro di regolamentazione chiaro per garantire statistiche di elevata qualità a sostegno di un'attuazione efficiente della procedura per gli squilibri macroeconomici.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici¹ istituisce un meccanismo di allerta al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. Nel quadro di tale meccanismo, la Commissione è tenuta a preparare una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa e nella quale sono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.

Emendamento

(1) Il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici¹ (**PSM**) istituisce un meccanismo di allerta al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. Nel quadro di tale meccanismo, la Commissione è tenuta a preparare una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa e nella quale sono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

Motivazione

Precisazione che spiega l'acronimo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La disponibilità di dati statistici affidabili è ***alla base dell'effettiva*** sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche, occorre che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee³.

³ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Emendamento

(3) La disponibilità di dati statistici affidabili, ***completi, accurati e utili è fondamentale per l'effettiva*** sorveglianza ***degli squilibri macroeconomici***. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche, occorre che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee³.

³GU L 61 del 31.3.2009, p. 164.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario che la Commissione continui a tenere conto dell'esigenza di disporre di informazioni statistiche affidabili che consentano alle politiche dell'Unione di rispondere meglio alle realtà economiche, sociali e territoriali a

livello regionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Occorre definire una procedura affidabile ai fini dell'elaborazione, del controllo e della diffusione dei dati pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici (in appresso "dati pertinenti per la PSM") e provvedere al continuo miglioramento dei dati statistici di base, in linea con i quadri di gestione della qualità delle statistiche europee messi in atto dalla Commissione⁴. Il gruppo dei direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES), istituito dalla Commissione, è il gruppo di esperti appropriato per fornire alla Commissione (Eurostat) l'assistenza necessaria per l'applicazione di una solida procedura di controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM.

⁴ COM(2005)217 definitivo e COM(2011)211 definitivo.

Emendamento

(5) Occorre definire una procedura affidabile ai fini **della raccolta**, dell'elaborazione, del controllo e della diffusione dei dati pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici (in appresso "dati pertinenti per la PSM") e provvedere al continuo miglioramento dei dati statistici di base, in linea con i quadri di gestione della qualità delle statistiche europee messi in atto dalla Commissione⁴. Il gruppo dei direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES), istituito dalla Commissione **e composto anche da esperti del comitato del sistema statistico europeo e del sistema europeo di banche centrali**, è il gruppo di esperti appropriato per fornire alla Commissione (Eurostat) l'assistenza necessaria per l'applicazione di una solida procedura di controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM.

⁴ COM(2005)217 definitivo e COM(2011)211 definitivo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Occorre instaurare una stretta cooperazione e un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche

Emendamento

(8) Occorre instaurare una stretta cooperazione e un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche

degli Stati membri al fine di assicurare la qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri e dei dati statistici di base.

degli Stati membri al fine di assicurare la qualità *e l'accuratezza* dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri e dei dati statistici di base. *Occorre inoltre definire con precisione i dati che saranno connessi alla procedura per gli squilibri macroeconomici.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) È opportuno incoraggiare l'istituzione di un quadro giuridico in materia di "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche". L'osservanza della norma sulla riservatezza dei dati all'interno del sistema statistico europeo (SSE), nonché del principio di sussidiarietà, contribuirà ad accrescere la fiducia nelle autorità statistiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per garantire dati completi, accurati e di alta qualità è opportuno istituire un sistema per effettuare ricerche sui processi socioeconomici che si riscontrano nelle regioni transfrontaliere, inoltre è opportuno predisporre statistiche per le macroregioni onde ottenere un quadro economico affidabile, completo e accurato dello sviluppo regionale e macroregionale sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Stando al regolamento (UE) n. 1303/2013^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, l'attuazione dei fondi europei e strutturali (ESI) è connessa alla sana governance economica e, tra le altre cose, alla procedura per gli squilibri macroeconomici.

^{1 bis} *GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 320–469.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) I Fondi strutturali e d'investimento europei rappresentano insieme al Fondo per lo sviluppo rurale e al Fondo per la pesca una somma significativa per gli investimenti pubblici

di alcuni Stati membri dell'UE e svolgono un ruolo nell'accrescere la convergenza economica e la coesione sociale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) In particolare, l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013^{1 bis} stabilisce che la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio indirizzate allo Stato membro interessato e adottate in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, a condizione che tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

^{1 bis} *GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 320–469.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 sexies) L'articolo 23, paragrafo 9, e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1303/2013^{1 bis} prevedono inoltre che la

Commissione può rivolgere al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

^{1 bis} GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 320–469.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 septies) Tuttavia, la sospensione dei fondi attraverso la procedura per gli squilibri macroeconomici dovrebbe essere utilizzata come ultima istanza e dovrebbe tenere conto di un'analisi approfondita in materia di disoccupazione, povertà e indicatori di contrazione del PIL.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 octies) Ai fini dell'efficacia è opportuno che il presente regolamento copra tutti i dati statistici richiesti nell'ambito della procedura per gli

squilibri macroeconomici.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 nonies) Sottolinea che la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri è estremamente importante ai fini dell'attuazione coerente della procedura per gli squilibri macroeconomici.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati rilevanti per la PSM sono oggetto di un certificato rilasciato dall'istituto superiore di controllo dello Stato interessato sulla qualità delle informazioni che trasmette.

Motivazione

Si propone che gli enti nazionali superiori di controllo rilascino, in ragione della loro funzione di revisori indipendenti e ciascuno di essi per quanto di sua competenza, una dichiarazione sulla qualità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta atti ***di***

3. La Commissione adotta atti ***delegati*** al

esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo **14, paragrafo 2**.

fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo **12**.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il [...] [nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento; la data esatta deve essere inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni]. La Commissione adotta atti **di esecuzione** al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il [...] [entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento; la data esatta deve essere inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni]. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo **14, paragrafo 2**.

Emendamento

2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il [...] [nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento; la data esatta deve essere inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni]. La Commissione adotta atti **delegati** al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il [...] [entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento; la data esatta deve essere inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni]. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo **12**.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione (Eurostat) comunica al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE⁷ del Consiglio le conclusioni di tali missioni, comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse al comitato di politica economica, tali relazioni e le

Emendamento

3. La Commissione (Eurostat) comunica al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio⁷ **e al Parlamento europeo** le conclusioni di tali missioni, comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse al comitato di politica

eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

⁷ GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

economica *e al Parlamento europeo*, tali relazioni e le eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

⁷ GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, **tenendo conto di** un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e **di un'adeguata** rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

Emendamento

5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti **necessari per garantire** un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e **una** rotazione **tempestiva** dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

Motivazione

Per ottenere un parere tecnico obiettivo, occorre garantire una selezione corretta degli esperti, assicurando un'adeguata distribuzione e una tempestiva rotazione dei medesimi.

PROCEDURA

Titolo	Statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici
Riferimenti	COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 13.6.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 13.6.2013
Relatore per parere Nomina	Ivars Godmanis 20.6.2013
Relatore per parere sostituito	Ramona Nicole Mănescu
Approvazione	22.1.2014
Esito della votazione finale	+: 39 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaitė Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan